

Progetto cofinanziato da



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

### **Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020**

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building  
lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM



IL DIALOGO INTERRELIGIOSO NELLA SOCIETÀ MULTIETNICA

### **Percorsi di informazione/approfondimento di capacity building sul pluralismo religioso esistente nel paese**

#### **La cultura assente ...**

#### **L'istruzione religiosa nella scuola**

Lino Prenna\*

Partirei dal titolo di un dossier che alcuni anni fa' ho curato con Ermanno Genre ed altri amici, sull'istruzione religiosa nella scuola. Avevamo dato al dossier questo titolo: "La cultura assente ...", perché il dato dal quale, credo, si debba partire per interrogarci sulle religioni, è la profonda ignoranza religiosa degli italiani.

Questo è un dato di fatto, non occorre documentarlo, anche se le statistiche ci dicono che la maggior parte di loro sono cattolici; una parte frequenta la chiesa e via discorrendo, ma è assente una vera istruzione religiosa.

Di fronte a questo dato di fatto, la domanda è: quale titolo, quale competenza ha la scuola nel fornire ai ragazzi che la frequentano una adeguata istruzione religiosa? Questa mi pare la prima questione. La risposta che in passato abbiamo elaborato, è che certamente la scuola è attenta all'universo della cultura e delle culture e che studia attraverso le discipline i fatti umani e quindi non può ignorare la rilevanza culturale del fatto religioso. Questo è un punto di partenza.

Nella storia dei popoli, il fatto religioso ha interessato strettamente la quotidianità del vivere e quindi ha influenzato la letteratura, l'arte, il linguaggio popolare. C'è quindi una cultura religiosa che è dentro la cultura di un paese. La scuola pubblica s'incarica di dare le conoscenze sufficienti per vivere in Italia, in Europa e nel mondo ed ha certamente titolo ad occuparsi del fatto religioso. Vengo quindi alle ragioni che hanno determinato l'attuale assetto dell'insegnamento della religione cattolica.

Nell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, all'articolo 92, c'è una enunciazione significativa e innovativa rispetto alle ragioni che nel Concordato del 1929 avevano suggerito e poi inserito nella scuola l'insegnamento della religione cattolica. Nel Concordato del 1929 si diceva che la dottrina cristiana è il fondamento e il coronamento dell'istruzione pubblica. L'analisi che allora

---

\* Università degli Studi di Perugia

si è fatta è che la motivazione aveva un carattere ideologico, teologico se si vuole. Nell' Accordo di Revisione del Concordato troviamo un'altra motivazione per inserire l'insegnamento della religione nella scuola. Dice l'Art. 9.2 "La Repubblica italiana, riconoscendo la valenza culturale, il valore della cultura religiosa (*questa è la prima ragione fondativa*) e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano (*queste sono le premesse fondanti*) continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola."

Ci siamo esercitati in passato in una esegesi del testo che riuscisse a liberare il potenziale di novità di queste parole; ho persino proposto che queste ragioni avessero potuto legittimare un insegnamento di cultura religiosa, riconoscendone il valore e poi un insegnamento confessionale, confessionale materialmente, non formalmente. Quello che allora abbiamo rilevato è il potenziale di novità che il testo aveva ma che (ecco allora l'ambiguità) non è riuscito a trarre tutte le conclusioni da questa premessa, cioè a dire quali sarebbero le naturali conclusioni di una piena scolarizzazione dell' insegnamento, così sottratto sia pure gradualmente da quelle che sono le competenze specifiche della Chiesa, delle chiese, e consegnato totalmente alla titolarità della scuola. Questo non è avvenuto perché poi il testo continua, precisando che al momento della iscrizione lo studente deve dichiarare se avvalersi o meno di questo insegnamento. Da una premessa di carattere universalistico, che avrebbe voluto un insegnamento per tutti, si è poi parzializzato l'insegnamento perché evidentemente i due contraenti, lo Stato e la Santa Sede, avevano delle riserve reciproche sull' eventuale processo di piena scolarizzazione e quindi per garantirsi la libertà di coscienza.

Qui s'inserisce la domanda: l'insegnamento attuale della religione cattolica, è un insegnamento confessionale o no? E che vuol dire confessionale? Tempo fa ho posto questa distinzione tra confessionalità materiale e confessionalità formale. Confessionalità materiale vuol dire che l' oggetto di studio è la religione, quindi l'attenzione è posta sui suoi contenuti. Conoscere cosa è la religione, i testi evangelici, la Sacra Scrittura e tuttavia non essere credente: quindi progetto materiale come studio, conoscenza. Confessionalità formale, invece, vuol dire l'intenzionalità di portare alla fede attraverso l'oggetto materiale, attraverso lo studio. La distinzione è quindi fondamentale tra religione e fede. La religione è l'insieme dei fatti che storicamente determinano la sacralità dei momenti della vita; la fede è l' atto attraverso cui ciascuno dei credenti aderisce alla religione. La religione è il momento oggettivo, la fede il momento soggettivo.

La conclusione del discorso sarebbe stata che la scuola ha pieno titolo ad occuparsi di religione, con una formula che avevo maturato nel tempo: "ciò che per la chiesa è oggetto di fede, per la scuola è oggetto di studio". La distinzione è fondamentale tra ciò che è di competenza della scuola (tra l'altro per queste cose attingevo ad un grande filosofo cattolico del '900, Jacques Maritain, che in uno dei suoi testi dice: la scuola non ha il compito di influire direttamente sulla volontà e sulle scelte degli studenti, ma deve influire sull'intelligenza, sulla mente). La scuola ha il compito di istruire e aggiungo che il modo proprio della scuola di educare è di formare le virtù della mente, quelle intellettuali, quelle che Aristotele chiamava dianoetiche; in sostanza dare tutte le premesse conoscitive affinché poi lo studente per conto suo in altri momenti faccia le sue scelte. Questo ci sembra il profilo giusto per una piena scolarizzazione della religione.

Di fatto però, noi abbiamo parlato di due anime nell' Accordo di Revisione del Concordato: una anima pienamente culturale, perciò confessionale materialmente, ma anche una anima ecclesiale; avevamo suggerito agli insegnanti di applicare pienamente il dettato dell'Accordo secondo cui l'insegnamento va inserito nel quadro delle finalità della scuola. Cioè l'insegnamento della religione cattolica, pur essendo materialmente confessionale, non può esserlo formalmente, perché deve rispondere alle finalità della scuola, non alle finalità della religione cattolica. Credo

che nonostante la prassi di alcuni uffici scuola, di diocesi ..... , gli insegnanti di religione possano legittimamente interpretare il loro insegnamento come un insegnamento pienamente scolastico.

Rispetto a questi elementi di legittimazione c'è poi un'altra indicazione fortemente indicativa: l'insegnamento della religione cattolica deve essere insegnato nel quadro della finalità della scuola, ovviamente il testo non dice quali sono le finalità della scuola, però enuncia chiaramente un principio che in negativo possiamo dire in questo modo: non sono le finalità della chiesa. Questo insegnamento va compiuto all'interno di quelle che sono le finalità della scuola. Registro gli elementi oggettivi di novità, il potenziale da sviluppare lo dirò dopo.

Contestualmente all'entrata in vigore di questa normativa è nato il problema delle attività alternative perché l'esigenza di non discriminare i non avvalentesi, di garantire loro una opportunità equivalente di studio. Dopo l'Intesa, un ordine del giorno della Camera di Deputati del 16 gennaio 1986, impegnava il governo "a fissare natura, indirizzi, modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali o formative offerti dalla scuola nei suoi diversi gradi, a chi intende non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, al fine di articolare la scelta tra alternative, entrambe note e definite. Un ordine del giorno molto impegnativo cui segue poi, successivamente, un disegno di legge del 1990 che non è mai stato approvato dal Parlamento. Ma questo percorso di impegno che il governo avrebbe voluto portare a termine di fatto si interrompe perché la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1991 autorizzava anche l'uscita di scuola in alternativa all'insegnamento di religione cattolica. La Corte Costituzionale sancì il non obbligo rispetto all'insegnamento di religione cattolica e questo è un punto fondamentale per capire il salto attuale dal punto di vista normativo sulle attività alternative. Al momento, la Corte costituzionale ha stabilito che l'alternativa può essere il non obbligo e può essere perfino l'uscita dalla scuola, questo in sede normativa. Per cui le circolari, adesso non le elenco una ad una, che avevano preceduto la sentenza della Corte costituzionale, hanno una debolezza vincolante, in attesa di un dispositivo di legge e nel presente del pronunciamento della Corte costituzionale. Questo per capire bene perché al momento attuale le scuole hanno un obbligo pedagogico, educativo ma non un obbligo giuridico, vincolante.

Questo anche porta a capire perché anche a livello europeo la formulazione che oggi maggiormente viene utilizzata è istruzione religiosa, questa parola viene liberata dall'accezione riduttiva che a volte viene proposta in contrapposizione all'educazione, peraltro istruzione e educare hanno la stessa accezione etimologica e semantica è quello di costruire, di edificare. L'istruzione che è il compito specifico della scuola, la scuola educa istruendo, volendo intercettare quel riferimento alle finalità della scuola, quali sono le finalità della scuola? Sono di costruire una mentalità, una mente, educare a pensare criticamente, ma questo come esito di un percorso disciplinario, attraverso le discipline, per cui l'educazione scolastica non è il comportamento, il voto di condotta, che è un canale parallelo a quello istruttivo che ancora la nostra scuola conserva. Il concetto educativo è unico in un processo di educazione che avviene attraverso l'istruzione e l'esito finale dovrebbe essere costruire una mentalità. Per quanto riguarda l'insegnamento di religione, è sapere, conoscere, decodificare i temi di cui è affollata la nostra vicenda culturale e avere una capacità di critica rispetto a questo, ovviamente con il compito, oggi ancora di più, di rimettere nei circuiti della comunicazione quello che Fromm chiama il linguaggio dimenticato, che è il linguaggio simbolico, incalzati dalle istanze scientifiche, naturalistiche o dello scientismo, scopo di un insegnamento di questo genere è di riproporre la anteriorità del linguaggio attraverso la rappresentazione simbolica che è propria del universo religioso.

L'ultimo elemento che desidero segnalare, al momento attuale il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione è riconosciuto perché i contraenti, sia lo Stato che la Chiesa Cattolica, hanno ritenuto che l'insegnamento della religione cattolica, che pur viene veicolato alle finalità della scuola, non sia del tutto privo di quella confessionalità formale di cui parlavo. Un motivo c'è.

Io mi do un'interpretazione sulla base dei testi, ma con ogni evidenza i contraenti hanno inteso garantire la libertà di coscienza perché sono stati coraggiosamente impegnati a sancire una confessionalità soltanto materiale dell'insegnamento.

Per quanto riguarda le materie alternative, la difficoltà di attuazione l'ho enunciata prima. Il termine "alternativo" è venuto ad indicare la possibilità dello studio di una disciplina equivalente, per quanto riguarda i contenuti, all'insegnamento di religione cattolica. Uno studio approfondito al riguardo al momento non è possibile. L'impegno dovrebbe essere un altro: portare il regime attuale dalla facoltatività alla opzionalità. Al momento l'assetto è di facoltatività dell'insegnamento della religione, che è peraltro il titolo di un mio libro di qualche anno fa: "Assicurata ma facoltativa". Bisogna spingere verso l'opzionalità. La facoltatività è scegliere o meno una cosa, l'opzionalità è scelta obbligatoria. Aggiungiamo che questo era il senso del dibattito sviluppato precedentemente all'Accordo di Revisione del Concordato; tra possibilità diverse, se ne deve scegliere obbligatoriamente una. Questo è il passaggio ulteriore, tuttavia questo passaggio può essere possibile soltanto attraverso un dispositivo di legge che in qualche modo superi (non dico annulli perché la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza) che magari riprenda il disegno di legge del 1990 che per altro stabiliva in modo ben preciso che doveva trattarsi di un'attività alternativa all'insegnamento di religione cattolica, un'attività alternativa ma equivalente.

Non parlo di quello che abbiamo cercato, con Ermanno Genre, di dire e di fare per sbloccare la situazione in modo definitivo, per introdurre nella scuola una materia che noi chiamiamo di fenomenologia comparata, storico-fenomenologica comparata di studio della religione. Però dico anche che la scuola, l'autorità scolastica, avrebbe piena legittimazione e titolo ad introdurre (indipendentemente dai pareri della CEI e delle autorità ecclesiastiche) una materia di questo tipo. Apro un versante di discussione, sul quale finora tutti i governi (compreso anche quello di centro-sinistra che avremmo ritenuto più autonomo rispetto a questa materia) non sono riusciti a dare seguito alcuno.

